

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1966****che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro di ammasso pubblico a prezzo ridotto.****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(66/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 62/64/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1964, relativo alla definizione dei principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 7,

Considerando che la situazione attuale sul mercato del burro in Germania è caratterizzata da un aumento delle giacenze disponibili ;

Considerando che non è possibile smaltire nei prossimi mesi al prezzo normale le eccedenze di burro esistenti nelle scorte ;

Considerando che, d'altronde, la situazione attuale nelle Comunità è caratterizzata dall'esistenza di notevoli ammassi di burro, che si sono costituiti in altri Stati membri in seguito agli interventi sul mercato del burro fresco di produzione nazionale di prima qualità, e dall'aumento di produzione ;

Considerando che le richieste sul mercato mondiale sono attualmente assai limitate e che le possibilità d'esportazione del burro sono, di conseguenza, molto ridotte ;

Considerando che è possibile stimolare la vendita di burro in Germania creando possibilità di vendite a prezzo ridotto ; che lo smaltimento sotto forma di burro fuso può offrire ugualmente delle possibilità di vendita supplementari ; che una tale riduzione di prezzo ha permesso, durante lo scorso anno, una ripresa del consumo totale di burro in Germania ; che conviene pertanto autorizzare la Germania a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro che si trova all'ammasso pubblico ;

Considerando che lo smaltimento del burro d'ammasso allo stato naturale deve essere effettuato ad un prezzo sufficientemente allettante per realizzare l'aumento di consumo ;

Considerando che è necessario, per non turbare la situazione del mercato del burro, far sì che le quantità di burro uscite dall'ammasso non siano confuse col burro fresco e di prevedere, a questo scopo, un imballaggio particolare per assicurare in ogni stadio commerciale la possibilità di differenziare il prodotto, immesso sul mercato in base alle disposizioni della presente decisione, dal burro commercializzato in condizioni normali ; che, per evitare distorsioni di concorrenza nel settore dei prodotti di trasformazione, si deve prevedere che il prodotto sia destinato esclusivamente al consumo diretto ; che conviene, inoltre, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali e cadute dei prezzi del burro negli altri Stati membri, escludere la possibilità di esportare questo burro ;

Considerando che, tenuto conto della quantità di burro coinvolta, è necessario prevedere un periodo sufficientemente lungo per assicurare l'applicazione delle misure previste dalla presente decisione ;

Considerando che conviene che la Germania comunichi alla Commissione i prezzi che ha l'intenzione di praticare e le quantità di burro smaltite per permetterle di valutare l'efficacia delle misure prese e di seguire lo svolgimento delle operazioni ;

Considerando che il Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**Articolo 1**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 62/64/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a smaltire, prima del 30 novembre 1966, alle condizioni definite agli articoli da 2 a 4, 20.000 tonnellate di burro che è stato

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1412/64.

oggetto delle misure previste all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 2

Il prezzo di vendita dell'ente d'intervento, partenza magazzino frigorifero del prodotto imballato, è uguale al prezzo franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità fissato in base all'articolo 2 del regolamento n. 192/64/CEE ⁽¹⁾ e diminuito per ogni chilogrammo di un importo:

— che non può essere superiore a 1,20 DM, né inferiore a 0,80 DM, se il burro è venduto allo stato tal quale,

— che non può essere superiore a 3 DM, se il burro è venduto sotto forma di prodotto ottenuto dalla sua fusione sotto controllo di un ente d'intervento.

Articolo 3

Il burro è confezionato in imballaggi con contenuto netto di 250 gr e portanti una dicitura che precisi l'origine di burro d'ammasso.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania prende tutte le disposizioni necessarie per assicurare che, dopo la vendita dell'ente d'intervento, i prodotti di cui all'articolo 2:

— siano destinati esclusivamente al consumo diretto,

— non siano né trasformati né miscelati ad altri prodotti,

— non siano esportati.

Articolo 5

1. La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione i prezzi ai quali ha l'intenzione di smaltire i prodotti di cui all'articolo 2, non appena avrà preso la decisione in merito.

2. La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, contemporaneamente alle informazioni previste dall'articolo 14 del regolamento n. 192/64/CEE, le quantità smaltite in base alla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 215 del 27. 12. 1964, pag. 3652/64.